

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2017



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 3 Liquidazione dell'IVA di gruppo - Adeguata la disciplina
- 3 Banche di credito cooperativo – per la trasformazione delle DTA prevista l'irrelevanza dei limiti di riporto delle perdite
- 4 Investimenti in beni strumentali al sud – modifica dell'agevolazione
- 5 Iperammortamento – modificata la disciplina
- 5 Il “Milleproroghe” è legge

Prassi

- 6 Deposito bilanci al registro delle imprese – manuale operativo: Unioncamere
- 6 Indebite richieste di pagamento alle aziende – vademecum: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
- 6 Dichiarazione precompilata – detrazione spese veterinarie
- 6 Decreti di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato – registrazione non obbligatoria
- 7 Tassazione decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore
- 7 Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - chiarimenti

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 8 Comunicazioni relative ai modelli INTRA-2 per gli acquisti
- 8 Dichiarazione precompilata 2017: fino al 7 marzo per le comunicazioni degli amministratori di condominio

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 8 Specifiche tecniche

L'Agenzia delle entrate informa

- 9 Software
- 9 Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

10 11	Fondazione nazionale commercialisti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Imposta sul reddito d'impresa (IRI) ✓ Crisi d'impresa e insolvenza - le riforme in itinere ✓ Natura giuridica del rapporto tra una S.p.A. e propri amministratori ✓ Società di persone - proroga tacita del termine di durata e facoltà di disdetta unilaterale del socio ✓ Azioni concrete di responsabilità sociale d'impresa - Il coinvolgimento degli stakeholder ✓ Opportunità di finanziamenti europei per i professionisti
	Assonime	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rettifica delle dichiarazioni fiscali - novità del D.L. n. 193/2016 ✓ Dichiarazione Iva 2016 ✓ Nuovo modello di dichiarazione d'intento
	Assirevi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attestazioni della Direzione ai fini della revisione del bilancio

Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p>Liquidazione dell'IVA di gruppo - Adeguata la disciplina L'art. 73, co.3, del D.P.R. n. 633/1972, con effetto dall'1/1/17, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017, prevede una maggiore semplificazione per il regime della liquidazione dell'Iva di gruppo, procedura opzionale di liquidazione dell'Iva, in base alla quale versamenti periodici e conguaglio di fine anno sono effettuati dalla società controllante, la quale determina l'Iva dovuta, ovvero il credito del gruppo, tramite una compensazione interna dei crediti/debiti Iva che emergono dalle liquidazioni periodiche e dalle dichiarazioni annuali delle società appartenenti al gruppo.</p> <p>Sono state ora adottate le disposizioni attuative delle novità introdotte dalla legge di bilancio. Le principali novità riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • forma giuridica delle società controllate e periodo temporale del controllo; • modalità e termini di esercizio dell'opzione per la liquidazione di gruppo da parte dell'ente/società controllante. 	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 13/2/17 (G.U. n.46 del 24/2/17)</i></p>
<p>Società controllate – rispetto alla disciplina previgente sono comprese anche le società di persone. Infatti, si considerano controllate le S.p.A., S.a.p.A, S.r.l., S.n.c. e S.a.s. le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, almeno dall'1/7 dell'anno solare precedente, dall'ente/società controllante o da un'altra società controllata da questi.</p> <p>Esercizio dell'opzione - L'ente/società controllante deve comunicare all'Agenzia delle entrate l'esercizio congiunto dell'opzione per la procedura non più con il modello Iva 26, bensì con la dichiarazione Iva annuale (all'interno del modello di dichiarazione Iva 2017, è stato inserito l'apposito quadro VG) presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. La dichiarazione ha effetto fino a revoca da esercitarsi secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.</p> <p>Ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell'anno deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro 30 giorni.</p> <p>Le opzioni comunicate entro il termine di liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese di gennaio 2016 hanno effetto per l'anno in cui sono esercitate.</p> <p>Solo per il 2017 saranno considerate valide anche le comunicazioni dell'opzione per il 2017 effettuate con il modello Iva 26 (Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 10/2/17). Pertanto, dal 2018, la comunicazione tramite la dichiarazione annuale Iva sarà l'unica modalità per l'esercizio dell'opzione.</p> <p>Versamenti effettuati dalla controllante – l'ente/società controllante può effettuare i versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • periodici mensili, da eseguire entro il 16 di ciascun mese (art. 1, D.P.R. n. 100/1998); • relativi ai contribuenti minori, da eseguire entro il 16 del 2° mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari (art. 7, co. 1, lett. a), D.P.R. n. 542/1999); • relativi a particolari settori (art. 74, D.P.R. n. 633/1972). <p>Indicazioni nella dichiarazione della controllante - L'ente/società controllante deve riportare nella propria dichiarazione l'ammontare complessivo dei versamenti eseguiti nel corso dell'anno, il calcolo dell'imposta da versare per l'anno, al lordo e al netto dei versamenti effettuati, ovvero quello dell'eccedenza detraibile che ne risulta.</p> <p>Efficacia - Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 2017.</p>	
<p>Banche di credito cooperativo – per la trasformazione delle DTA prevista l'irrilevanza dei limiti di riporto delle perdite Alle banche di credito cooperativo, in relazione alla trasformazione in crediti d'imposta delle DTA da perdite fiscali connesse ai componenti negativi di reddito, non si applicano i limiti alla riportabilità delle perdite di cui all'art. 84, co. 1, 2°</p>	<p><i>Art. 26 ter, decreto legge 23/12/16, n. 237 convertito con la legge 17/2/17, n. 15 (G.U. n.43 del 21/2/17)</i></p>

Ordinary Assist

<p>periodo del Tuir – secondo cui per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti – per i periodi d'imposta dal 2016 al 2025.</p> <p>In particolare, posto che le BCC beneficiano del regime di parziale detassazione degli utili di cui all'art. 84, co. 1, 2° periodo, del Tuir – e che ciò si riflette sul regime delle perdite fiscali limitandone l'utilizzo ed il riporto in avanti – per evitare che tale limitazione pregiudichi la possibilità di trasformare in credito d'imposta l'intero ammontare delle DTA corrispondente alle variazioni in diminuzione (reversal) apportate in dichiarazione - relative a rettifiche di valore su crediti operate fino al 31/12/15, dal 2016 al 2025 - viene sospesa l'operatività di tale disposizione stabilendo che, a tale fine, la perdita fiscale derivante dalla deduzione dei componenti negativi dell'art. 2 co. 55 dei D.L. n. 225/2010 è integralmente riportabile, generando, in tal modo, imposte anticipate trasformabili in credito d'imposta ai sensi del successivo comma 56-bis.</p> <p>A tal fine, la perdita fiscale si presume formata prioritariamente per effetto della deduzione di tali componenti negativi.</p>	
<p>Investimenti in beni strumentali al sud – modifica dell'agevolazione Modificata la disciplina per l'acquisizione da parte di imprese ubicate in alcune regioni del Sud di beni strumentali nuovi, prevista dalla legge di stabilità 2016.</p>	<p><i>Art. 7 quater, decreto legge 29/12/16, n. 243 convertito con legge 27/2/17, n. 18 (G.U. n.49 del 28/2/17)</i></p>
<p>L'Agevolazione - Previsto un credito d'imposta per l'acquisizione da parte di imprese fino al 31/12/19 di alcune tipologie di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lett. a), del TFUE; • Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE. <p>Misura del credito d'imposta – Il credito d'imposta è attribuito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16/9/14, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23/9/16.</p> <p>Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 milioni di euro per le piccole imprese; • 10 milioni di euro per le medie imprese; • 15 milioni di euro per le grandi imprese; <p>eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.</p> <p>Cumulabilità del credito con altre agevolazioni - Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.</p> <p>Revoca dell'agevolazione - Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il 2° periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta viene rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.</p> <p>Se, entro il 5° periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi,</p>	

Ordinary Assist

ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta sarà rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni.

Efficacia delle nuove disposizioni - Le nuove disposizioni, di cui sopra, si applicano a decorrere dall'1/3/17. Restano ferme le seguenti disposizioni, così come introdotte dalla legge di stabilità 2016.

Beni strumentali agevolabili - è agevolabile l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

Soggetti esclusi - L'agevolazione non si applica:

- ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31/7/14.

Modalità per usufruire dell'agevolazione - Per ottenere il credito d'imposta i soggetti interessati devono presentare una comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'Agenzia comunicherà alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta, il quale:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Iperammortamento – modificata la disciplina

Modificata la disciplina dell'iperammortamento, l'agevolazione che consiste nella maggiorazione del 150% ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, del costo di acquisto di beni ad alto contenuto tecnologico introdotta dalla legge di bilancio 2017. In particolare, le modifiche sono le seguenti:

- Per la fruizione dei benefici per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro l'impresa deve produrre una documentazione attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o B annessi alla legge di bilancio 2017 ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tale documentazione può consistere in:
 - ✓ una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere/perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero;
 - ✓ un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
- Sono state modificate alcune voci dell'Allegato A, che comprende l'elenco dei beni agevolabili

Art. 7 novies, decreto legge 29/12/16, n. 243 convertito con la legge 27/2/17, n. 18 (G.U. n.49 del 28/2/17)

Il "Milleproroghe" è legge

È in gazzetta ed è in vigore dall'1/3/17 la legge 27/2/17, n. 19 di conversione del decreto legge 30/12/16, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Le relative disposizioni saranno oggetto di illustrazione dettagliata in uno **Special assist** di prossima pubblicazione.

Legge 27/2/17, n. 19 (G.U. n.49 del 28/2/17)

Ordinary Assist

PRASSI	
<p>Deposito bilanci al registro delle imprese – manuale operativo: Unioncamere</p> <p>È stato pubblicato il Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese di ausilio nell'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio 2017 delle società di capitali. Si tratta di una guida che descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2017.</p> <p>La Guida contiene anche l'introduzione del bilancio in formato Xbrl per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi.</p> <p>La nuova tassonomia è caratterizzata da diverse novità, legate alle modifiche introdotte con il d.lgs. 139/2015 di recepimento della direttiva 34/UE/2013. La principale di queste riguarda l'introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi. Inoltre, il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a se stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica.</p> <p>Il bilancio prodotto sarà pertanto completo di prospetti contabili e nota integrativa per il solo bilancio di esercizio nelle due forme, ordinario e abbreviato.</p>	<p><u>Manuale, Unioncamere</u></p>
<p>Indebite richieste di pagamento alle aziende – vademecum: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</p> <p>Pubblicato un vademecum dell'Autorità Antitrust contro le indebite richieste di pagamento alle aziende che fornisce indicazioni utili a proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.</p>	<p><u>AGCOM, vademecum</u></p>
<p>Dichiarazione precompilata – detrazione spese veterinarie</p> <p>È stato chiarito che, in occasione dell'inserimento delle spese veterinarie nella precompilata, non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino "parlante".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 24 del 26/2/17</i></p>
<p>È possibile detrarre dall'Irpef il 19% delle spese veterinarie sostenute nell'anno, fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.</p> <p>Spese detraibili - spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.</p> <p>Spese escluse – spese sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole; • in relazione ad animali utilizzati per attività illecite; • per mangimi speciali e per antiparassitari perché tali prodotti non sono classificati come farmaci veterinari da parte del Ministero della Salute. 	
<p>Decreti di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato – registrazione non obbligatoria</p> <p>Il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato di cui all'art. 168 del D.P.R. n. 115/2002, non può essere annoverato tra gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono il giudizio essendo un provvedimento di volontaria giurisdizione privo del carattere della decisorietà, non idoneo ad incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali. Ne consegue che - non essendo un provvedimento che interviene nel merito del giudizio - non sussiste, sulla base di quanto previsto dall'art. 2 della tabella, l'obbligo di registrazione per il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato di cui all'art. 168 del D.P.R. n. 115/2002. Ovviamente, qualora la parte vi abbia interesse, potrà richiedere volontariamente la</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 23 del 24/2/17</i></p>

Ordinary Assist

registrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 131/1986.	
<p>Tassazione decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore La condanna contenuta in un decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale nell'ambito dell'azione di regresso è un provvedimento monitorio, recante una "condanna al pagamento di somme o valori" e si applica l'imposta proporzionale nella misura del 3%, ai sensi dell'art. 8 della tariffa, parte I , senza involgere l'applicazione del principio di alternatività Iva/registro.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 22 del 22/2/17</i></p>
<p>Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - chiarimenti È stato precisato che nella determinazione dell'ammontare degli investimenti eleggibili nel periodo di imposta in cui il contribuente intende beneficiare dell'agevolazione è necessario considerare tutti i costi riferibili alle quattro categorie di spese agevolabili, a prescindere, nel caso in cui la società effettui più progetti di ricerca e sviluppo, dallo specifico progetto per cui gli stessi sono stati sostenuti. Per quanto concerne la corretta imputazione temporale degli investimenti, con particolare riferimento a quelli relativi ai singoli prototipi realizzati mediante prestazioni di soggetti terzi ed ascrivibili, è stato chiarito che i relativi costi devono considerarsi sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente. Inoltre, il contribuente, al fine di dimostrare la componente relativa all'attività di ricerca e sviluppo di dette prestazioni, è tenuto ad acquisire anche una relazione sottoscritta dai soggetti terzi commissionari concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce e, comunque, dovrà fornire, in sede di controllo, ogni altro elemento informativo che dimostri l'esistenza di accordi tra le parti volti a realizzare un progetto di ricerca ed i relativi corrispettivi.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 21 del 20/2/17</i></p>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI	
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ	
<p>Comunicazioni relative ai modelli INTRA-2 per gli acquisti</p> <p>L'obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione entro il 25 febbraio 2017 permane a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni ovvero che rientrino in tale periodicità in base all'ammontare delle operazioni intracomunitari e di acquisto di beni per un valore superiore a 50.000 euro nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017.</p> <p>Tali soggetti, pertanto, sono tenuti ad effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile dei Modelli INTRA-2 compilando integralmente tali Modelli e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali canali telematici (Servizio telematico doganale e Entratel), al fine di rispettare gli obblighi statistici definiti a livello UE.</p> <p>Nell'ambito della conversione in legge del D.L. n. 244/2016 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe"), è stata formalizzata la disposizione che posticipa di 1 anno imminente la formalizzazione di misure che posticipano di un anno gli effetti della soppressione delle comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea (Modelli INTRA-2).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate-Agenzia delle dogane e Istat, comunicato stampa del 17/2/17</i></p>
<p>Dichiarazione precompilata 2017: fino al 7 marzo per le comunicazioni degli amministratori di condominio</p> <p>Gli amministratori di condominio possono effettuare l'invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni eccezionalmente, per questo anno, fino al 7 marzo 2017. Tali informazioni, se trasmesse entro questa data, saranno utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, senza alcun impatto negativo sui contribuenti.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 21/2/17</i></p>
<p>Aggiornamento delle Faq - l'amministratore di condominio comunica all'Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'amministratore indica semplicemente quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo. L'amministratore di condominio, quindi, per la compilazione della comunicazione da inviare all'Agenzia delle entrate, non deve tener conto dell'intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale. Al riguardo, è stato precisato che nel campo 21 della comunicazione "Flag pagamento" va indicato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento oppure se il pagamento è stato parzialmente o interamente non corrisposto alla medesima data.</p>	
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI	
SPECIFICHE TECNICHE	
<p>Canone di abbonamento alla televisione</p>	<p>Modifiche al provvedimento del 24/3/16, concernente modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell'art. 1, co. 153, lett. a), della legge n. 208/2015, e approvazione del relativo modello. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato.</p>
	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 39345 del 24/2/17</i></p>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
<p>Software</p> <p>Disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software di compilazione del credito di imposta per le spese di videosorveglianza (versione 1.0.0). <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software di compilazione (versione 1.1.0) e software di controllo (versione 1.1.0) dichiarazione di successione e domanda di volture catastali. 	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'16/2 al 28/2</i></p>
<p>Archivi, elenchi e altre utilità</p> <p>Disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dépliant "Credito d'imposta videosorveglianza, allarme e vigilanza". <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tabelle codici utilizzati dagli agenti della riscossione; • banche convenzionate F24 online; • archivi comuni urbano e terreni - Software Voltura; • archivi Catasto Fabbricati – Software Docfa 4.00.3; • archivi provinciali, comuni urbano e terreni Catasto Fabbricati – Software Docfa 4.00; • archivi Software Docte2; • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e degli archivi del software di controllo. 	

Ordinary Assist

DOTTRINA	
<p>Imposta sul reddito d'impresa (IRI) – Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Analizzata la nuova imposta sul reddito d'impresa, IRI, introdotta dall'art. 1, co. 547 della Legge di Bilancio 2017, il regime opzionale riservato a imprenditori individuali, a società di persone in contabilità ordinaria, nonché s.r.l. a ristretta base proprietaria aventi i requisiti per l'esercizio dell'opzione per il regime di trasparenza ex art. 116 del Tuir che prevede l'imposizione proporzionale del reddito d'impresa con aliquota allineata a quella stabilita in ambito Ires, pari al 24%.</p> <p>Il lavoro dei commercialisti evidenzia i profili rilevanti del nuovo regime al fine di determinare le criticità ovvero opportunità di una sua eventuale adozione per i soggetti interessati.</p>	<p><u>FNC, documento del 27/2/17</u></p>
<p>Crisi d'impresa e insolvenza - le riforme in itinere: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Esaminate, in una prospettiva aziendale e giuridica, le novità che il disegno di legge delega (attualmente all'esame del Senato) prevede per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Tra le novità della riforma in esame vi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'introduzione di una fase preventiva di "allerta", finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua composizione assistita; • l'accesso facilitato ai piani di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti; • la nuova disciplina dei privilegi; • l'eliminazione della procedura fallimentare e la sua sostituzione con quella di liquidazione giudiziale; • la rivisitazione della normativa sul concordato preventivo; • la modifica della normativa sulle crisi da sovraindebitamento. <p>In particolare, con il lavoro dei commercialisti è stata analizzata la fase preventiva di "allerta", finalizzate all'emersione precoce della crisi d'impresa e alla composizione dei contrapposti interessi.</p>	<p><u>FNC, documento del 27/2/17</u></p>
<p>Natura giuridica del rapporto tra una S.p.A. e propri amministratori: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Analizzato il tema della natura dei compensi degli amministratori di S.p.A. Anche alla luce della sentenza della Cassazione SS.UU. n. 1545 del 20/1/17, in ordine alla qualificazione del rapporto che lega una società di capitali ai propri amministratori, il lavoro dei commercialisti ha esaminato la questione se tali emolumenti siano riconducibili al corrispettivo di un rapporto di c.d. "parasubordinazione", o a quello derivante da un contratto di lavoro autonomo o di opera professionale, oppure da un rapporto unitario connesso inscindibilmente con l'attività gestoria, che presenta un profilo sui generis, posto che l'individuazione della tipologia del rapporto è dirimente per una serie di ulteriori questioni, tra cui, in particolare, la pignorabilità delle remunerazioni spettanti agli amministratori con i limiti previsti dall'art. 545, co.4, C.P.C., in sede di espropriazione presso terzi.</p>	<p><u>FNC, documento del 27/2/17</u></p>
<p>Società di persone - proroga tacita del termine di durata e facoltà di disdetta unilaterale del socio: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Analizzate alcune questioni che riguardano le società di persone. In particolare, le fattispecie esaminate nel lavoro dei commercialisti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la proroga tacita del termine di durata delle società di persone che, ove indicato nell'atto costitutivo, determina, al suo verificarsi una causa di scioglimento della società per cui, prima del suo decorso, è necessaria una valutazione circa l'ipotesi o 	<p><u>FNC, documento del 27/2/17</u></p>

Ordinary Assist

<p>meno di proroga del suddetto termine, salvo la possibilità di proroga tacita ai sensi degli artt. 230 e 2273 c.c.;</p> <ul style="list-style-type: none"> le criticità derivanti dall'esercizio della facoltà del singolo socio di comunicare unilateralmente la disdetta. 	
<p>Azioni concrete di responsabilità sociale d'impresa - Il coinvolgimento degli stakeholder: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Illustrata, nell'ambito della Responsabilità Sociale d'Impresa, l'interazione dell'impresa con i propri stakeholder.</p>	<p>FNC, documento del 27/2/17</p>
<p>Opportunità di finanziamenti europei per i professionisti: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Pubblicato un lavoro in cui i commercialisti illustrano le possibilità di accesso ai finanziamenti europei per i professionisti.</p>	<p>FNC, documento del 27/2/17</p>
<p>Rettifica delle dichiarazioni fiscali - novità del D.L. n. 193/2016: Assonime</p> <p>Illustrata la nuova disciplina introdotta dall'art. 5 del D.L. 193/2016 della rettifica delle dichiarazioni fiscali, la cui novità principale consiste nell'unificazione del termine entro cui i contribuenti possono rettificare la dichiarazione fiscale a favore, a quelle c.d. a sfavore. Entrambe, ora, possono ora essere presentate entro il termine previsto per l'accertamento dei dati in esse contenute, mentre, in precedenza, il termine per presentare la dichiarazione integrativa a favore era notevolmente più breve.</p>	<p><i>Assonime, Circolare n. 3/2017</i></p>
<p>Dichiarazione Iva 2016: Assonime</p> <p>Illustrate le principali novità del modello di dichiarazione Iva in vista della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA (28/2/17), che attengono a disposizioni emanate nel corso del 2016 che hanno interessato alcuni dati da indicare nella dichiarazione annuale, come, ad esempio, i nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative di precedenti dichiarazioni, l'estensione dell'applicazione del <i>reverse charge</i> al settore informatico e le modifica della liquidazione dell'Iva di gruppo.</p>	<p><i>Assonime, Circolare n. 4/2017</i></p>
<p>Nuovo modello di dichiarazione d'intento: Assonime</p> <p>Esaminato il nuovo modello da utilizzare per trasmettere all'Agenzia le dichiarazioni d'intento, con cui gli esportatori abituali attestano la volontà di acquistare o importare beni/servizi senza applicazione dell'Iva. Nel lavoro degli esperti di Assonime, sono fornite indicazioni sulle modalità da osservare nel caso in cui sia necessario modificare il contenuto delle dichiarazioni d'intento e nell'ipotesi in cui si intenda regolarizzare acquisti in sospensione d'imposta effettuati oltre il limite consentito.</p>	<p><i>Assonime, Circolare n. 5/2017</i></p>
<p>Attestazioni della direzione ai fini della revisione del bilancio: Assirevi</p> <p>Pubblicato un documento dei revisori contabili che fornisce indicazioni operative circa le linee guida del principio di revisione internazionale 580 – Attestazioni scritte – concernente il contenuto delle attestazioni scritte che la Direzione fornisce al revisore quali elementi di prova nell'ambito della formulazione del giudizio sul bilancio.</p>	<p>Assirevi, documento n. 204</p>